

Giurisprudenza

Al giudice del merito spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti

9 Settembre 2005

La denuncia di un vizio di motivazione nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale

Thumbnail

Image not found or type unknown
Il contribuente presentava ricorso avverso un avviso di accertamento con il quale l'ufficio, sulla base di un processo verbale di constatazione, redatto dalla Guardia di Finanza, contestava la violazione dell'obbligo di fatturazione di operazioni relative all'acquisto di merci destinate alla rivendita, la violazione dell'obbligo di registrazione di corrispettivi e la violazione dell'obbligo di dichiarazione.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso del ricorrente con una sentenza che veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale.

Il ricorrente propone ricorso per Cassazione eccependo il vizio di motivazione della sentenza e la violazione dell'articolo 54 del Dpr 633/1972, in quanto l'accertamento operato dall'ufficio non si era basato su elementi di prova certi.

Più specificatamente, a giudizio del ricorrente, l'ufficio non avrebbe né rilevato, né dimostrato "alcun elemento concreto, in grado di legittimare la fondatezza" della pretesa tributaria.

Infine, con il secondo motivo di ricorso, il contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 2729 c.c., atteso che l'accertamento operato dall'Ufficio si era basato "esclusivamente su presunzioni semplici ed indizi che non trovano riscontro in elementi di fatto gravi, precisi e concordanti".

Resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso.

Con la sentenza *de qua*, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso del contribuente ritenendo

inammissibili le censure in questione, in quanto *"si risolvono nella riproposizione in sede di legittimità delle medesime censure svolte nella fase di merito avverso la sentenza di primo grado e tendono ad ottenere, inammissibilmente una ulteriore revisione del giudizio sui fatti in causa"*.

Al riguardo, va evidenziato che, secondo l'orientamento consolidato della Corte di cassazione, anche quando il ricorrente denunci un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), non può essere conferito al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio.

Difatti, il giudice di legittimità può soltanto controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, le argomentazioni, svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti.

Pertanto, il vizio di motivazione deve emergere dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, *"sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione"* (cfr. Cass., sezioni unite, n. 13045/97; Cass. n. 3161/2002; Cass. n. 4667/2001; Cass. n. 4916/2000; Cass. n. 8383/99).

Ciò posto, va rilevato che, nella specie, il ricorrente non aveva dedotto alcuna censura della sentenza in punto di motivazione, limitandosi soltanto a riproporre, in sede di legittimità, questioni già sollevate davanti al giudice di merito e dal medesimo respinte con congrua motivazione.

La citata sentenza impugnata si fondava su un accertamento di fatto.

In particolare, i giudici di merito avevano accertato che:

- a. la documentazione extracontabile rinvenuta presso la ditta costituiva *"piena prova dell'evasione da parte del ricorrente desumendosi la sua attività dalla regolarità di acquisti periodici e dalla quantità degli animali oggetto di vendita"*
- b. i ricavi rettificati dall'ufficio erano congrui *"essendo i corrispettivi frutto non di percentuali ma di rigorosi calcoli scaturiti dalla quantità di animali acquistati"*.

Pertanto, a giudizio della Corte suprema, il citato accertamento dei fatti, effettuato dai giudici di merito, era congruamente motivato e, pertanto, non sindacabile in sede di legittimità.

In altri termini, per la Corte di cassazione, la valutazione dei fatti operata dai giudici di appello

risulta congruamente motivata non solo in quanto ha consentito l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione, ma tanto più se si considera *"che nel ricorso non è dedotta alcuna adeguata censura della sentenza in punto di motivazione"*.

Infatti, nella specie, il ricorrente non aveva precisato in cosa specificamente consistesse il vizio di motivazione della sentenza impugnata, vizio che *"risultava così solo enunciato ma non spiegato adeguatamente"*.

Pertanto, a parere dei giudici di legittimità, il ricorrente che si limiti a enunciare il vizio di motivazione omettendo di dare una spiegazione adeguata, *"dimostra una volta di più che le censure proposte sono sostanzialmente funzionali alla inammissibile pretesa di sostituire le valutazioni dei fatti operata dal giudice di merito con le valutazioni di quegli stessi fatti proposte dal ricorrente medesimo"*.

In conclusione, è opportuno rilevare che il controllo di logicità del giudizio di fatto consentito al giudice di legittimità (articolo 360, comma 1, n. 5, c.p.c.) non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio" che ha condotto il giudice del merito a una determinata soluzione della questione esaminata.

Invero, una revisione siffatta si risolverebbe sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di merito e risulterebbe estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità.

In buona sostanza, al giudice di legittimità non compete il potere di adottare una propria motivazione in fatto, né, quindi, di scegliere la motivazione più convincente tra quella sentenza impugnata e quella prospettata dal ricorrente.

In definitiva, il giudice di legittimità deve limitarsi a verificare se nella motivazione in fatto della sentenza impugnata esistano effettivamente vizi che, per quanto si è detto, siano deducibili in sede di legittimità e se gli stessi siano stati dal ricorrente denunciati specificamente.

di

Francesca La Face

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/al-giudice-del-merito-spetta-via-esclusiva-laccertamento-dei-fatti>